

Gli Adempimenti Antiriciclaggio

Sandro Smussi – Banca d'Italia

- **ADEGUATA VERIFICA**
- **MONITORAGGIO DELLA CLIENTELA**
- **CONSERVAZIONE DEI DATI E DEI DOCUMENTI**
- **SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE**



Roma 24 Settembre 2025



Introduzione

Il sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (AML/CFT), nel contesto internazionale in evoluzione («AML Package 2024») e di sfide tecnologiche e di mercato (Cripto attività, Iban virtuali, contesto geo politico).

Attività ad un triplice livello: i) sovranazionale; ii) nazionale e iii) da parte di ciascun soggetto obbligato

Soggetti obbligati

Intermediari bancari e finanziari / professionisti (...) / operatori in valute virtuali, operatori giochi

Autorità

GAFI, AMLA, EBA, FIU, Banca d'Italia Unità SNA, Ivass, Consob, GdF, Comitato Sicurezza finanziaria.

ORGANISMI DI CATEGORIA




Tabella 7.1.1- Tabella di sintesi delle vulnerabilità dei soggetti obbligati esaminati e settori

Soggetto obbligato	Trend	Vulnerabilità
Agenti e Mediatori creditizi	=	
Agenti immobiliari	=	
Avvocati	=	
AWP	↓	
Banche	=	
Bingo	↓	
Cambiavalute	=	
Case da gioco		
Case d'asta e antiquari	new	
Compro-oro	=	
Consulenti del lavoro	↑	
Consulenti finanziari autonomi	new	
Dottori commercialisti	=	
Fiduciarie vigilate (Bdl)	=	
Fiduciarie altre	=	
Giochi e scommesse on-line	=	
Giochi e scommesse su rete fisica	=	
IMEL e IP nazionali	=	
IMEL e IP esteri	=	
Imprese assicurative	=	
Intermediari assicurativi	=	

Fonte: rapporto CSF 2025

Adeguate verifica della clientela




D.lgs. 231/2007 - Titolo II ("Obblighi"), Capo I modificata prima dal D.lgs. 90/2017, in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 e, più recentemente, dal D.lgs. 125/2019, in attuazione della direttiva (UE) 2018/843

Norme completate e integrate dalle disposizioni attuative emanate dalle Autorità di vigilanza : Provvedimenti di Banca d'Italia del 3.4.2013, 30.7.2019 e 4.2.2020, Regolamento IVASS 44/2019; Regolamento Consob 20570/2018

- Primo e forse più importante obbligo previsto dalla normativa antiriciclaggio. L'obiettivo è prevenire l'anonimato e garantire la trasparenza delle operazioni, assicurando che le informazioni raccolte siano aggiornate e complete.
- Complesso di attività attraverso le quali l'operatore si rappresenta il livello di esposizione del cliente al rischio di riciclaggio e individua il novero di informazioni da acquisire e da approfondire in relazione alle specificità del caso concreto. Attività al contempo conoscitiva e valutativa. Le informazioni acquisite ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 231/2007 forniscono infatti i primi elementi di analisi, dalla valutazione dei quali può emergere l'esigenza di approfondire alcuni aspetti del profilo del cliente.
- Identificazione e nella verifica dell'identità del **cliente** e del **titolare effettivo**, sia all'instaurazione di un rapporto continuativo sia in occasione di operazioni occasionali che superano determinate soglie.
- Questo processo si applica anche quando vi è il sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, indipendentemente dall'importo dell'operazione.
- Le misure di verifica possono essere **ordinarie**, **semplificate** o **rafforzate**, a seconda del livello di rischio associato al cliente o all'operazione. In particolare, sono previste misure rafforzate per clienti ad alto rischio, come persone politicamente esposte o soggetti che operano con paesi terzi ad alto rischio.
- La corretta applicazione di queste procedure è fondamentale per individuare tempestivamente eventuali tentativi di occultamento della provenienza illecita dei fondi e per proteggere il sistema finanziario da abusi.

Adeguate verifica della clientela




L'obbligo in Italia di profilare il rischio di riciclaggio della clientela origina già con il DM 3 febbraio 2006, n. 142, unitamente al Provvedimento 24 febbraio 2006 dell'Ufficio Italiano Cambi.

Le istruzioni dell'ex UIC sulle procedure per la conoscenza e l'identificazione della clientela disposero che, per acquisire una conoscenza adeguata dei propri clienti, gli intermediari devono valutarne il profilo di rischio, inteso come la **probabilità di esposizione a fenomeni di riciclaggio**, da stimare in base alla conoscenza dei clienti e tenendo conto di aspetti oggettivi e soggettivi concernenti le **caratteristiche delle attività svolte** dai clienti, dalle **operazioni** da essi compiute, dagli **strumenti utilizzati** e da elementi connessi al **rischio geografico**. Venne così introdotto un metodo di valutazione e classificazione correlato ai concetti di probabilità e dinamicità del rischio.

Lo sviluppo della normativa, con il D.lgs. 21 novembre 2007 n. 231, pose l'approccio basato sul rischio al centro degli adempimenti, con misure da adottare graduate e commisurate all'entità del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, e la correlata necessità di valutare la clientela anche per **segmenti omogenei**.

Adeguate verifica della clientela




Criteri e modalità

- La normativa vigente prescrive che il profilo di rischio attribuibile a ogni cliente avviene sulla base dei complessivi elementi di valutazione dei fattori di rischio relativi al **cliente**, all'**esecutore**, al **titolare effettivo**, ai **prodotti**, ai **servizi**, alle **operazioni**, ai **canali di distribuzione** e ai **rischi geografici**.
- I criteri per la profilazione del cliente sono specificati nei provvedimenti in materia di emanati dalla vigilanza, integrati dagli orientamenti EBA (GL/2021/02), recepiti con Nota della Banca d'Italia n. 15 del 4 ottobre 2021.
- La valutazione complessiva permette di includere ciascun cliente in una **classe di rischio** preventivamente definita (es. alto, medio, basso, irrilevante; a volte tre o cinque livelli). L'elaborazione del profilo si basa, per quanto possibile, su algoritmi e procedure informatiche, con l'avvertenza che i destinatari assicurino che la classe di rischio proposta in automatico dai sistemi informatici sia coerente con la propria conoscenza del cliente e di poter applicare, con l'intervento umano, classi di rischio diverse. Nel caso la decisione comporti l'abbassamento del livello di rischio proposto (o dei controlli da parte degli operatori) la motivazione deve essere annotata, conservata e circoscritta a casi eccezionali.
- Se il sistema informatico utilizzato per la profilazione è fornito da soggetti esterni all'intermediario, i destinatari ne devono conoscere adeguatamente il funzionamento e i criteri utilizzati per determinare i punteggi e l'attribuzione della classe di rischio, poterli modificare ed essere in grado di dimostrarlo all'Autorità competente.

Procedure informatiche di profilazione: requisiti

- a) acquisire, memorizzare, organizzare ed elaborare i dati e le informazioni (...)
- b) di segmentare la clientela identificando cluster di clienti con bisogni e domanda di servizi omogenei
- c) di determinare e proporre automaticamente la classe di rischio, propagare per gruppi di clienti, omogeneizzare in un gruppo

Adeguate verifica della clientela



In ogni caso «quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo» oppure “quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell’identificazione»


Quando

In occasione:

- a) dell’instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell’incarico per l’esecuzione di una prestazione professionale;
- b) dell’esecuzione di un’operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000* euro (anche frazionati)

*Soglia scesa a 10.000 post Reg. UE 2024/1624

Adeguate verifica della clientela



In presenza del cliente?


Come

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano attraverso:

- a) l'identificazione del **cliente** (e **dell'esecutore**) e la verifica della sua identità;
- b) l'identificazione del **titolare effettivo** e la verifica della sua identità;
- c) l'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo **scopo e sulla natura del rapporto** continuativo o della **prestazione professionale**;
- d) **il controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata.**

L'estensione e la profondità delle verifiche, della valutazione e del controllo è **commisurata al livello di rischio rilevato**

Adeguate verifica della clientela



- **IL TITOLARE EFFETTIVO**

La persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.

In concreto l'identificazione può essere molto complessa. D.lgs. 231/2007 prevede i criteri cui fare riferimento per individuare il titolare effettivo elencati secondo un ordine gerarchico


- **ADEGUATA VERIFICA**

- Semplificata
- Rafforzata
- Di Terzi

- **OBBLIGHI DI ASTENSIONE**

Monitoraggio della clientela

E' richiesto ai soggetti obbligati **di mantenere il controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata**, attraverso l'esame della complessiva operatività, la verifica e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività di adeguata verifica



L'aggiornamento dei dati in forza del controllo costante è fondamentale in quanto consente, da un lato, di mantenere l'allineamento del profilo del cliente con l'operatività che viene concretamente svolta e, dall'altro, di esaminare e valutare le singole operazioni e la loro eventuale incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente da approfondire e valutare.

Quanto agli effetti del controllo costante, l'emersione di elementi nuovi può condurre a un aggiornamento del quadro conoscitivo e del profilo di rischio del cliente, a effettuare specifici approfondimenti, ove ritenuti utili; ove risultino anomalie, queste andranno apprezzate ai fini delle iniziative da assumere, quali una eventuale segnalazione di operazione sospetta alla UIF fino a misure estreme, come la chiusura del rapporto.

Obblighi di archiviazione e sicurezza



FINALITA'

- ☐ facilitare l'attività di indagine, agevolando l'individuazione e l'acquisizione di prove documentali per rafforzare ipotesi investigative nel corso di procedimenti penali
- ☐ consentire all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) e alle altre autorità competenti (BdI, GdF) di svolgere analisi a supporto delle rispettive funzioni (CONTROLLI A DISTANZA E ISPETTIVI)
- ☐ utilizzati anche dagli stessi soggetti destinatari in considerazione del legame strettamente funzionale all'adempimento degli obblighi di conservazione e di quelli di adeguata verifica e di segnalazione di operazioni sospette

Soggetti Obbligati

Intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari, professionisti, altri operatori non finanziari e prestatori di servizi di gioco. Gli obblighi di conservazione si applicano anche alle succursali insediate sul territorio nazionale dei medesimi soggetti aventi sede legale e amministrazione centrale in uno stato estero.

D.lgs. 90/2017, di recepimento della direttiva (UE) 2015/846, ha previsto un set minimo di dati e informazioni ritenuti essenziali nonché alcuni requisiti di carattere generale perché le modalità di archiviazione siano conformi alla normativa

Con il D.lgs. 90/2017 (4 luglio 2017), non sono più previsti obblighi di registrazione che imponevano dettagliate regole di archiviazione e di rappresentazione dei dati e delle informazioni in forma standardizzata (AUI)

Obblighi di archiviazione e sicurezza

La documentazione conservata deve consentire, quanto meno, di ricostruire in modo univoco: la data di instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico; i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore e le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione; la data, l'importo e la causale dell'operazione; i mezzi di pagamento utilizzati



I sistemi di conservazione devono:

- garantire l'accessibilità completa e tempestiva da parte del MEF, della UIF, delle Autorità di vigilanza di settore, della Direzione Investigativa Antimafia e della GdF.
- prevenire qualsiasi perdita dei dati e garantire la tracciabilità delle operazioni.

I soggetti destinatari hanno **30 giorni** di tempo dall'instaurazione, variazione o chiusura del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per lo svolgimento della prestazione professionale ovvero dall'esecuzione dell'operazione per acquisire gli elementi nei sistemi di conservazione utilizzati.

Inoltre, i sistemi di conservazione devono garantire l'integrità/non alterabilità dei dati e il mantenimento della storicità per **dieci anni**.

Per i Professionisti (ad eccezione dei notai) l'art. 11 del D.lgs. 231/2007 assegna agli organismi di autoregolamentazione delle singole categorie professionali la responsabilità di emanare specifiche regole in materia.

Segnalazione Operazioni Sospette



L'art. 35 del D.lgs. 231 del 2007 prevede la comunicazione alla UIF delle operazioni, quando i soggetti obbligati “**sanno, sospettano** o hanno **motivi ragionevoli per sospettare** che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa”.... nonché di “fornire alla FIU, su sua richiesta, tutte le informazioni necessarie”, ivi comprese quelle sulle registrazioni delle operazioni (art. 69, par. 1).

Il sospetto si basa sulle **caratteristiche del cliente e delle sue controparti**, sulle **dimensioni e sulla natura dell'operazione o dell'attività**, o sui relativi metodi e modelli, sul legame tra diverse operazioni o attività, sull'origine, sulla destinazione o sull'uso dei fondi o su qualsiasi altra circostanza nota al soggetto obbligato, compresa la coerenza dell'operazione o dell'attività con le informazioni ottenute in sede di adeguata verifica, come anche con il profilo di rischio del cliente (art. 69, par. 2).

Per l'invio delle SOS la UIF ha messo a disposizione dei segnalanti un apposito canale informatico, riservato e protetto, cui fanno ricorso non solo al momento della trasmissione delle SOS, ma anche in occasione dei successivi contatti per le analisi e gli approfondimenti

Segnalazione Operazioni Sospette



	2019		2020		2021		2022		2023	
	valori assoluti	quote %	valori assoluti	quote %	valori assoluti	quote %	valori assoluti	quote %	valori assoluti	quote %
	105.789	100,0%	113.187	100,0%	139.524	100,0%	155.426	100,0%	150.418	100%
Banche e Poste	68.236	64,5%	75.852	67,0%	77.086	55,2%	89.034	57,3%	82.374	54,8%
Intermediari e altri operatori finanziari	24.648	23,3%	26.735	23,6%	46.618	33,4%	46.888	30,2%	43.746	29,1%
Società di gestione dei mercati e strumenti finanziari	11	0,0%	17	0,0%	10	0,0%	6	0,0%	5	0,0%
Professionisti	5.074	4,8%	3.648	3,2%	5.121	3,7%	5.667	3,6%	8.090	5,4%
Operatori non finanziari	1.303	1,2%	1.116	1,0%	2.902	2,1%	4.386	2,8%	3.766	2,5%
Prestatori di servizi di gioco	6.470	6,1%	5.772	5,1%	7.659	5,5%	9.266	6,0%	12.023	8,0%
Pubbliche Amministrazioni	47	0,0%	47	0,0%	128	0,1%	179	0,1%	414	0,3%

Fonte: UIF

n. 14 mila SOS nel 2008,

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

